



COMUNE DI CAIVANO

PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL D. LGS. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le norme del presente Regolamento hanno lo scopo di definire le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006, "Codice dei Contratti Pubblici", con riferimento all'art. 35 c.3 della L.4 Novembre 2010 n. 183 alla L.R. n. 3/2007 ad oggetto "*Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania*" in vigore dal 16.09.2007, che recepisce il Codice dei Contratti Pubblici in Campania nonché in conformità al Regolamento di attuazione della LR. 3/2007 approvato con deliberazione della G.R. n° 1888 del 22.12.2009 pubblicato sul BURC dell'11.01.2010 n.3_e al Regolamento di attuazione del Codice dei contratti di cui al D.p.r. n.207/2010.

Si fa proprio quanto riportato nel parere della Corte dei Conti –sez. regionale di controllo per la Campania Deliberazione 13/3/2012 n. 6 prevedente :

"La tassatività della normativa sugli incentivi di progettazione deve far ritenere che l'ambito di applicazione dell'art. 92 c. 5 è esclusivamente limitato all'attività progettuale di opere e lavori pubblici e alle attività tecnico – amministrative ad essa connesse, senza possibilità di estendere analogicamente tale disciplina ai contratti di servizio o di forniture, né ad altre tipologie di prestazioni".

In ogni caso, non si ravvisano anche nel nuovo Regolamento di attuazione di cui al DPR 207/2010 (che comunque non può derogare alle previsioni del codice dettando norme oltre le materie per le quali è di volta in volta richiamato, nonché quelle elencate dall'art. 5 comma 5 del codice stesso), disposizioni da cui possa formalmente desumersi un'espressa riconoscibilità del compenso incentivante anche alle ipotesi di contratti di appalti di servizi o forniture. Tale assunto è confermato dall'art. 16 che del citato Regolamento di attuazione che cita l'importo di cui all'art. 92, comma 5 del Codice, ma riferendosi esclusivamente alla sola progettazione (e attività connesse) di opere pubbliche. Inoltre, come correttamente prospettato dall'Ente interpellante, medesime considerazioni possono esprimersi in merito agli articoli dal 271 al 325 del citato regolamento che, nel disciplinare la progettazione di forniture e servizi, all'art. 279 (rubricato: Progettazione di servizi e forniture e concorsi di progettazione) non detta alcuna previsione sulla spettanza del compenso incentivante, non richiamando né in via diretta, né in via indiretta l'art. 92 del codice, conformemente al noto brocardo "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit". Il Collegio osserva che anche il richiamo effettuato da parte dell'Ente interpellante alla normativa regionale, (Legge n. 3/2007 e Regolamento n.7/2010), non appare conferente all'estensione dell'istituto dell'incentivo per la progettazione (e attività connesse) ex art. 92 comma 5 del Dlgs n. 163/2006, ai contratti di servizi e forniture; né tantomeno consentirebbe il recepimento di tale istituto in sede regolamentare da parte degli Enti locali.

Art. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e l'incremento della produttività.

2. Le norme del presente capo individuano:

a) le modalità e i criteri di riparto dell'incentivo in rapporto all'entità e alla complessità degli appalti da realizzare;

b) le tipologie degli interventi in base ai quali diversificare l'incentivo;

c) le figure professionali e i soggetti ammessi;

3. Le somme, di cui all'art. 11, comma 5 della Legge Regionale nr. 3/2007, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara, come meglio indicato nei successivi commi.

4. Gli incentivi ---- sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici . Gli incentivi sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano stati formalmente approvati e posti a base di gara e riguardino lavori pubblici di competenza dell'amministrazione, quali attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali progettazione di connesse campagne diagnostiche e le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1 del codice, ad eccezione della lettera e).

Esulano, pertanto, tutti quei lavori manutentivi per la cui realizzazione non è necessaria l'attività progettuale richiamata negli articoli 90, 91 e 92 del codice dei contratti.

5. Gli incentivi di cui al comma 3 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

6. L'importo di cui all'art. 11, comma 5, della Legge Regionale nr. 3/2007 è riconosciuto per le attività di redazione di un atto di pianificazione , nell'ossequio dei principi riportati nella delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte n. 290/2012/SRCPIE/PAR., nonché del parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 141/2013 prevedente che l'attività di pianificazione debba essere contestualizzata nell'ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l'attività di progettazione di opere pubbliche .

Art. 3

COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO DELL'INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Per le attività di progettazione -- l'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato, così come determinato all'art. 7, nel limite massimo del 2% sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A.

2. A tale importo va aggiunto, se prevista, l'aliquota di somme a disposizione per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia.

3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

4. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

5. Gli incentivi non comprendono le spese per forniture e/o servizi necessari per la realizzazione della progettazione, le spese di produzione documentale, gli oneri per missioni, sempreché autorizzati e documentati nelle forme previste, che faranno capo al settore responsabile titolare della procedura.

Art. 4

COMPENSI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L.R. 3/2007, il 30% del compenso professionale, ovvero la diversa percentuale prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di pianificazione, comunque denominato, collegato alla realizzazione di un'opera pubblica ,viene ripartito tra i dipendenti dell'Amministrazione che lo hanno redatto.

2. Per gli atti di pianificazione, l'incentivo viene determinato nella misura del 30% dell'importo delle tariffe professionali per le prestazioni urbanistiche.

3. Dalla tariffa professionale, al netto di IVA, contributi previdenziali ed eventuali voci di rimborso spese (quali spese di viaggio, spese per copie, telefono, fax, corrispondenza, ecc.) devono essere scorporate le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione per prestazioni professionali e/o consulenze esterne inerenti la medesima attività di pianificazione.

Art. 5 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui all'art. 11, comma 4, della L.R. 3/2007, sono effettuati dal Dirigente del Settore, nel rispetto del principio di rotazione.

Art. 6 SOGGETTI BENEFICIARI

1. Per i servizi di progettazione relativi ad appalti di lavori, la ripartizione dell'incentivo viene effettuata per ogni singolo intervento, fra i soggetti partecipanti.

2. Per le attività attinenti agli atti di pianificazione e programmazione, la ripartizione va effettuata fra il responsabile unico del procedimento, che assume le funzioni di coordinatore del gruppo di progettazione, i progettisti ed i consulenti, se interni all'amministrazione, che assumono la responsabilità professionale del progetto e/o della mansione ricoperta firmandone gli atti e gli elaborati.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo di cui ai commi 1 e 2 gli eventuali collaboratori tecnici e/o amministrativi relativamente ai compiti e ai tempi a ciascuno formalmente assegnati.

4. La ripartizione di cui ai commi 1 e 2 è operata dal dirigente del settore competente per la realizzazione dell'intervento o dell'atto di pianificazione, tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.

Art. 7 GRADUAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI DI PROGETTAZIONE RELATIVI A LAVORI

1. Per quanto attiene alla redazione di progetti e servizi di ingegneria ed architettura, relativi ad appalti o affidamenti di lavori, l'incentivo è ripartito sulla base della seguente graduazione:

- a) 2,00% per interventi di importo a base di gara fino a 1.500.000,00 di euro;
- b) 1,90 % per interventi di importo a base di gara da oltre 1.500.000,00 di euro fino a 5.000.000,00 di euro ;
- c) 1,80 % per interventi di importo a base di gara da oltre 5.000.000,00 di euro fino a 10.000.000,00 di euro ;
- d) 1,70% per interventi di importo a base di gara oltre 10.000.000,00 di euro.

Art. 8 GRADUAZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE

1. Per quanto attiene alla redazione di atti di pianificazione l'incentivo è ripartito sulla base della seguente graduazione:

- a) 30% per atti di pianificazione di importo fino a 150.000,00 euro;
- b) 25% sulla parte eccedente 150.000,00 euro e fino a 500.000,00 euro;
- c) 20% sulla parte eccedente 500.000,00 euro e fino a 1.000.000,00 euro;
- d) 15% sulla parte eccedente 1.000.000,00 euro.

Art. 9

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE

1. L'incentivo viene ripartito dal Dirigente del Settore LL.PP. a progetto esecutivo approvato, con le seguenti modalità:

- Il 10 % a chi ha firmato il progetto preliminare ;
- Il 15 % a chi ha firmato il progetto definitivo;
- Il 15 % a chi ha firmato il progetto esecutivo ;
- Il 10% al responsabile del procedimento;
- Il 15% ai collaboratori tecnici del progettista;
- Il 20% all'incaricato della direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- Il 10% a chi esegue i calcoli e gli atti di contabilità dell'opera;
- Il 5% al personale che ha dato il supporto tecnico ed amministrativo alla esecuzione dell'opera., nel senso che ha fornito il supporto tecnico al Responsabile unico del procedimento.

Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.

Si precisa che la percentuale del 15% riservata ai collaboratori tecnici del progettista si applica nel solo caso di progettazione non affidata all'esterno .

2. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale degli Uffici interessati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota che è a carico del Comune e con inclusione dell'IRAP, come espresso dalla Corte dei Conti sez. riunite in sede di controllo, Delibera n. 33/cont/2010.

3. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs. n.

163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

4. Si fa proprio quanto riportato nella deliberazione Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 8 ottobre 2012, n. PAR/425/2012 prevedente " l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha affermato, nella Deliberazione n. 69 del 22/06/2005, emessa nel previgente simile contesto normativo, che l'incentivo assolve alla funzione di compensare i progettisti dipendenti che abbiano in concreto effettuato la redazione degli elaborati progettuali. Pertanto, la previsione , da parte di un regolamento interno, della corresponsione anche nell'ipotesi di progettazione nella sostanza redatta da professionisti esterni, risulta in contrasto con la ratio della disposizione legislativa , concretando un'ipotesi di duplicazione di spesa.

Art. 10

RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE E SOGGETTI BENEFICIARI

Criteria di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

1. L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato, con le seguenti modalità:

- il 55% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- il 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche;
- il 10% a chi redige le relazioni illustrative;
- il 15% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

2. Con apposito decreto sindacale di affidamento dell'incarico di redazione degli atti di pianificazione in esecuzione alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, vengono individuati con precisione i soggetti di cui al comma precedente. Se più soggetti siano individuati per lo stesso punto, la quota spettante viene ripartita tra essi in proporzione all'apporto di ciascuno.

3. *Il fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell'approvazione del piano.*

Art. 11 GRUPPO DI LAVORO

1. Al fine di attivare le procedure relative ad ogni singolo appalto o atto di pianificazione, il dirigente del settore designato quale attuatore di ogni singola procedura, contestualmente alla nomina del responsabile unico del procedimento, costituisce con apposito provvedimento il gruppo di lavoro formato da personale interno.
2. Nella costituzione del gruppo, il dirigente individua il personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste dalla singola procedura.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 contiene in particolare:
 - a) l'indicazione dell'opera o dell'atto di pianificazione e l'importo presunto;
 - b) la quantificazione delle attività affidate o da affidarsi all'esterno e la corrispondente riduzione dell'ammontare complessivo dell'incentivo da riconoscersi al personale interno incaricato;
 - c) i nominativi dei dipendenti incaricati costituenti il gruppo;
 - d) la programmazione delle fasi di cui consta l'attività e l'abbinamento fra dette fasi e i singoli componenti il gruppo, stimandone l'onerosità e il tempo necessari all'espletamento del singolo impegno lavorativo;
 - e) le date di inizio e fine delle attività, nonché dei processi di verifica intermedi;
 - f) le aliquote di ripartizione dell'incentivo spettante ad ogni incaricato;
 - g) la definizione dei rapporti fra il responsabile unico del procedimento ed i componenti del gruppo o, se del caso, con il coordinatore dello stesso;
 - h) le modalità di informazione periodica, nonché i momenti di verifica, circa lo svolgimento delle attività secondo il programma definito.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al Settore Opere Pubbliche per la tenuta ed aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 77, comma 5, della Legge.
5. Il dirigente del settore valuta l'opportunità di modificare la composizione e/o la consistenza del gruppo di lavoro con ulteriore provvedimento, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, qualora si verificano situazioni e circostanze imprevedute nel corso del procedimento.
6. I gruppi di lavoro opereranno nelle sedi e secondo l'orario più funzionale al raggiungimento del risultato così come definiti nel provvedimento di cui al comma 1.
7. Gli atti ed elaborati prodotti saranno sottoscritti dai tecnici incaricati che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, ciascuno per le proprie competenze e che secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale possono essere definiti autori e titolari del progetto o dell'atto di pianificazione.

Art. 12 CRITERI PER LA COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. Nella composizione del gruppo di lavoro si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) la competenza e la composizione del gruppo devono essere adeguate alle specifiche tecniche e alla complessità dell'appalto o dell'atto di pianificazione nonché alle competenze professionali necessarie a garantire la qualità e la funzionalità dell'attività del gruppo;
- b) i componenti del gruppo sono individuati tra il personale interno---dal responsabile titolare della procedura. Il coinvolgimento di personale di altro settore, ritenuto opportuno sulla base delle specifiche dell'appalto o dell'atto di pianificazione e delle eventuali competenze ad esso ascrivibili, è subordinato all'assenso del dirigente di tale settore;
- c) l'espletamento degli incarichi non deve pregiudicare il regolare svolgimento dei compiti di istituto;
- d) allo stesso dipendente possono essere assegnati più incarichi nell'ambito della medesima procedura di appalto o di pianificazione, qualora ne abbia le relative competenze;
- e) gli atti prodotti dal direttore dei lavori che prevedono provvedimenti e liquidazioni da parte del settore interessato, non possono essere istruiti da personale impegnato nello stesso procedimento.

Art. 13

INCENTIVAZIONE OPERE REALIZZATE A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. Nel caso di opere pubbliche realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione, per le prestazioni del personale del Settore appositamente costituito, al quale è affidato il compito di verificare i progetti presentati dai privati, collaborare con i progettisti incaricati, effettuare la sorveglianza dei lavori, collaudare le opere, è stabilito un incentivo pari al 2% dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria dovuti per il progetto da realizzarsi o quello derivante dalle effettive spese sostenute per opere di urbanizzazione primaria realizzate nel caso in cui queste siano superiori agli oneri di urbanizzazione primaria dovuti.-
2. L'importo di tale incentivo dovrà essere previsto nel quadro economico dell'opera con la voce: "spese tecniche uffici comunali", e sarà a carico dei privati che intendono convenzionarsi; tale incentivo sarà ammesso tra gli oneri da scomputare.-
- 3, Il compenso verrà così ripartito:
 - 20% Responsabile del procedimento Area Edilizia Privata ed Urbanistica
 - 20% Responsabile del procedimento Area Lavori Pubblici ed in Economia
 - 50% Responsabile tecnico e collaudatore
 - 10% Attività di supporto

I suddetti incentivi si applicano a tutte le opere per le quali non è ancora stata stipulata la convenzione al momento dell'approvazione del presente regolamento.-

Art. 14

ATTIVITÀ SVOLTE PER ENTI TERZI

1. Ai dipendenti comunali impegnati nelle attività richieste dagli enti terzi e definite in apposite convenzioni è corrisposto un compenso determinato sulla base delle disposizioni di cui al presente regolamento.

Art. 15

ESCLUSIONE DALL'INCENTIVO

1. Il responsabile del procedimento ed ogni altro componente del gruppo che violi gli obblighi posti a suo carico dalle disposizioni normative e regolamentari regionali e statali, o non svolga i compiti ad esso assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo ed è revocato dall'incarico con provvedimento del dirigente del settore titolare del procedimento.

Art. 16

SPESE

Le spese necessarie per le attività oggetto del presente Regolamento rientrano nell'ambito delle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e

spese di gestione, sia per quanto riguarda l'effettuazione di missioni strettamente utili e necessarie allo svolgimento dell'incarico stesso. Ricadono tra le suddette spese anche gli eventuali rilievi, sondaggi geologici, valutazioni geotecniche, prove tecnologiche fatte all'esterno o all'interno per supportare la progettazione, la direzione lavori e il collaudo.

1. Tutte le spese necessarie alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo od a beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.-
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione Comunale.
3. L'Ufficio Tecnico e, per esso, il responsabile unico del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.-
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

ARTICOLO 17 ONERI PER LE ASSICURAZIONI

1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. I dipendenti, che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.

2. E' altresì a carico dell'amministrazione comunale la copertura assicurativa per la responsabilità dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento.

---3 La polizza sarà esclusivamente quella stipulata per coprire i rischi di progettazione derivanti dalla singola opera progettata e non anche quei costi che derivino dalla stipula di una polizza di responsabilità civile a carattere generale. Quanto all'estensione della copertura assicurativa si precisa che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, i rischi connessi alle responsabilità derivanti da colpa grave non possono essere posti a carico delle amministrazioni(in tal senso è la giurisprudenza del giudice contabile :Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Sicilia, 25 ottobre 2006, n. 3054, sezione giurisdizionale Regione Puglia, 7 febbraio 2004 n. 95 .



ORIGINALE

C O M U N E D I C A I V A N O
PROVINCIA D I N A P O L I

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 27 DEL 28/01/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL DLS. 12 APRILE 2006 N. 163

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **GENNAIO**, ore **12:00** nella sede comunale.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale.

Presiede l'adunanza **IL SINDACO Antonio Falco**

Sono presenti Assessori n. 4 sono assenti Assessori n. 1

		P	A
1	CASABURO FRANCESCO	X	
2	ALIBRICO ROSA		X
3	D'AGOSTINO POMPEO	X	
4	GINESTRA VINCENZO	X	
5	SEMONELLA VINCENZO	X	

Assiste **IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Vittorio Ferrante**, del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Visti i pareri a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267, resi sulla deliberazione in oggetto ed appresso riportati:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Responsabile, giusta relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 30/01/2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. Rimarrà affissa fino al 14/02/2014 (art.124, Comma 1, D.Lgvo 267/2000) IL RESPONSABILE AA.GG.. Dott. Biagio Fusco	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica: Parere FAVOREVOLE Data 24/01/2014 Il Responsabile del Settore SETTORE AFFARI GENERALI Firma Dott. Biagio Fusco
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA	Per quanto attiene la regolarità contabile: Parere FAVOREVOLE Data 28/01/2014 Il Responsabile Serv.Finanziari Firma Dott. Gennaro Sirico

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 92, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" dispone che una somma non superiore al 2 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro ed entro il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, siano destinati alla costituzione di un fondo interno, da ripartire tra il personale degli uffici tecnici dell'Amministrazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, unitamente al Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n° 163/2006 ed ai loro eventuali collaboratori.

- tale disposizione è stata oggetto di successive modifiche per quanto attiene specificatamente la percentuale massima erogabile;

- con l'articolo 35, comma 3, della Legge 4 novembre 2010, n. 183 (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010), è stato da ultimo ripristinato l'incentivo del 2% per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. Il citato comma 3, in vigore dal 24 novembre, recita testualmente: "All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato". Si ricorda che il predetto "comma 7-bis" aveva abbassato allo 0,50% l'incentivo relativo ai tecnici delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° gennaio 2009;

Considerato che si rende necessario provvedere all'approvazione del Regolamento volto a definire i criteri di ripartizione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione, ai fini di dotare l'amministrazione di uno strumento efficace ed aggiornato alla normativa vigente, per la gestione dei processi di progettazione delle opere e quindi anche di programmazione sia degli interventi, sia delle spese che ne derivano;

Tenuto conto che l'adozione di un regolamento efficace consente anche di incentivare il ricorso alla progettazione interna la quale, a sua volta, assicura la realizzazione di progetti ed opere con un notevole risparmio di spesa per il bilancio;

Vista la proposta di Regolamento, come predisposta dal Responsabile del Settore Affari Generali;

Dato atto che tale bozza è stata consegnata, in data 25.11.2013, alle OO.SS. territoriali CGIL - CISL - UIL - DiCCAP ed alla RSU aziendale e che la stessa è stata oggetto di intesa da parte della Delegazione Trattante nella seduta del 13 gennaio 2014;

Ritenuto che tale proposta sia soddisfacente per l'Amministrazione, in quanto disciplina tutti i vari aspetti della materia, in modo chiaro, completo e corrispondente alle proprie esigenze;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla sua approvazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- il D.Lgs. 12 aprile 2009, n. 163;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento per la ripartizione dell' incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii." composto da n. 17 articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito web del Comune - Sezione Regolamenti;
- 3) di dare comunicazione dell'avvenuta adozione del presente atto ai referenti interni, per opportuna conoscenza e per il seguito di rispettiva competenza;
- 4) di trasmettere copia del presente atto alle Organizzazioni sindacali ed alle RSU per opportuna informazione successiva.
- 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole intervenuta nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto.

IL SINDACO
Antonio Falco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

-

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 30 gennaio 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, D.Lgvo 267/2000)

È stata trasmessa in data 30/01/2014, ai Capi gruppo consiliari (art.125, del D.Lgvo n. 267/2000)

Dalla residenza comunale il 30/01/2014

IL RESPONSABILE AA.GG..
Dott. Biagio Fusco

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è divenuta esecutiva il giorno : _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo n.267/2000)

Dalla residenza comunale il _____

IL RESPONSABILE AA.GG...
Dott. Biagio Fusco
